

MISURA/SOTTOMISURA : 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI**AZIONE 1: Sfalcio radure****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

L'azione prevede la realizzazione di buone pratiche forestali secondo criteri di gestione forestale sostenibile. Tali azioni sono state individuate e scelte tra quelle proposte nel documento nazionale "Criteri e buone pratiche di gestione forestale - Baseline per l'attuazione della misura silvoambientale".

La presente azione sostiene gli interventi di sfalcio finalizzati al mantenimento e alla tutela di radure interne al bosco e nelle aree di margine allo stesso.

L'intervento intende promuovere l'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che vanno, comunque, aldilà dei pertinenti requisiti obbligatori che sono dati dalla osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e della legge forestale regionale (LR 52/78).

L'azione mira ad incentivare il sopraccitato intervento, finalizzato alla protezione e tutela dell'ambiente forestale, che, non risultando necessario o obbligatorio per i singoli proprietari, comporta un costo aggiuntivo a loro carico senza fornire alcun tipo di reddito.

Gli aiuti previsti sono intesi quindi a compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di precisi impegni da parte dei beneficiari in merito alla realizzazione di specifiche operazioni e attività finalizzate all'applicazione della gestione forestale sostenibile, all'individuazione, protezione, tutela e valorizzazione di aree di particolare pregio dal punto di vista botanico e/o faunistico e al mantenimento di biotopi (ad esempio la radura) favorevoli all'avifauna.

1.2 - Obiettivi

L'azione è finalizzata a sostenere interventi di sfalcio e ripuliture di radure ed aree marginali nei boschi del Veneto in modo da generare condizioni adatte a conservare/migliorare le caratteristiche storiche del paesaggio, mantenere e incrementare la biodiversità, a conservare ecosistemi di notevole pregio naturalistico adatti all'insediamento di popolazioni vegetali e animali, anche al fine di tutelare specie minacciate di estinzione. Gli interventi sono volti a favorire soprattutto le specie "ecotonali" della avifauna selvatica che frequentano le zone di transizione tra prato-bosco e che nel corso del proprio ciclo biologico necessitano di elementi ecologici reperibili, di volta in volta, in uno di questi due ambienti.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale limitatamente alle zone boscate come definite al punto 3.2.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili;
- c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste;
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane;
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste;

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006, e cioè quelle appartenenti al demanio statale, regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei rispettivi Comuni proprietari (punto 2.1, lettera d) del bando), devono essere in possesso di una convenzione stipulata tra i due Enti in base al quale si evince espressamente la delega alla Comunità Montana della gestione del patrimonio silvopastorale da un punto di vista generale non solamente limitato all'esecuzione degli impegni di cui al successivo punto 3.1.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda. Inoltre è necessario per tali superfici presentare l'atto di assenso firmato del proprietario secondo il modello predisposto da AVEPA.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

3. INTERVENTI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti

L'azione prevede lo sfalcio con l'uso di barre di involo mirato a garantire la manutenzione di aree di margine e radure interne al bosco o lungo le superfici di transizione tra bosco e viabilità forestale. In particolare sono ammissibili le due seguenti tipologie di intervento:

- a) sfalcio e ripuliture di prati e radure per salvaguardare la biodiversità esistente nelle aree di margine e per mantenere le caratteristiche storiche del paesaggio;
- b) sfalcio localizzato lungo la rete viaria forestale e di mantenimento di corridoi ecologici.

3.2 - Limiti e condizioni

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 o quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.

Le superfici oggetto di intervento devono essere catastalmente individuate come bosco (dati individuabili da visura sintetica relativi alla qualità colturale della particella catastale).

Gli interventi di sfalcio del margine del bosco saranno oggetto di finanziamento fino ad un massimo di 20 metri dal margine medesimo.

Sono escluse dai benefici dell'azione le superfici agricole.

La superficie boscata interessata dalla presenza di radure/aree di margine a prato oggetto dell'intervento deve avere un'estensione minima di 10 ha in un unico corpo. Tale superficie minima deve includere, al suo interno o lungo i relativi margini, radure/aree a prato per una superficie minima di 1 ha costituita anche da più nuclei singoli di minori dimensioni. In altri termini al valore minimo di estensione del bosco (10 ha), necessario ai fini dell'ammissibilità, deve corrispondere una superficie totale oggetto dello sfalcio (radura e/o margine a prato) di almeno 1 ha anche in corpi diversi.

E' fatto divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica.

Per gli interventi di sfalcio di cui al punto b) del paragrafo 3.1 il tratto di rete viaria forestale oggetto dell'intervento deve essere interno al bosco.

L'operazione di sfalcio deve essere effettuata meccanicamente o manualmente a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque è da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica; Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod).

Deve essere inoltre assicurato il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009, articoli 5 e 6.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Gli impegni oggetto della presente azione dovranno essere mantenuti per almeno 5 anni. Il periodo vincolativo decorre dall' 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

Deve essere assicurato il rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF).

L'adesione alla misura pone il rispetto dei seguenti impegni:

- mantenimento della superficie a prato.
- esecuzione di almeno 1 intervento stagionale di sfalcio⁸⁴;
- sospensione degli interventi nei periodi riproduttivi (tra il 15/3 e 15/8);
- esecuzione degli interventi di sfalcio, dove possibile, partendo dal centro dell'area verso l'esterno;
- adozione di ogni utile accorgimento per evitare la distruzione di nidi e la morte di animali, in particolare nuovi nati;
- obbligo dell'uso di barre di involo al fine di consentire l'allontanamento dell'avifauna;

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 600.000

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura di 100 €/ha/anno per una superficie minima di 10 ha equivalenti.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area⁸⁵ già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Gli sfalci devono essere eseguiti entro il 30 settembre di ogni anno di impegno.

CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Sulle domande ritenute ammissibili, qualora si rendesse necessario in base alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi e priorità di intervento:

⁸⁴ Attuazione condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle richieste di modifica al PSR di cui alla DGR 373/2010. In caso di non approvazione il numero di sfalci dovrà essere pari a 2 all'anno.

⁸⁵ Al fine dell'individuazione di tale area si faccia riferimento alla sola "superficie di intervento", ovvero alla porzione di terreno sulla quale verrà realizzata l'opera oggetto del finanziamento.

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	5
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	5
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	4
	tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46%	3
	- oltre il 46 % (vedi Allegato C alla DGR 167/2010)	5
Svantaggi orografici	Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile (vedi nota 3)	4,5
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o a consorzi di proprietari	1
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: a) maggiore del 60% b) maggiore del 40% (Allegato C alla DGR 167/2010)	3,0
		1,2

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'area oggetto dell'intervento; nel caso in cui la suddetta area ricada in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio seguendo il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
------------------------	------------	--------

Indice di boscosità del comune in cui ricade l'intervento	Indice di boscosità:	
	a) superiore al 70 %	2
	b) superiore al 40 e fino al 70%	1
	c) fino al 40% (Allegato C alla DGR 167/2010)	0,6

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto ad esclusione della priorità relativa alla certificazione della Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, documentazione fotografica. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;
5. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
6. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando;
7. atto di assenso firmato dal/dai proprietario/i non richiedente/i, secondo il modello predisposto da Avepa, nei casi in cui l'intervento ricada in superfici in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione.
8. allegato tecnico 1 "Scheda di rilevamento" compilato;
9. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione al punto 9, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

6.2 Disposizioni finali

Il premio verrà corrisposto annualmente secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali indicate al paragrafo 1.2.2.1 "Le misure del titolo I".

